

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3477

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANIS, FUMAGALLI CARULLI,
FIORILLO, MUNDI, GIORGIANNI, DI BENEDETTO,
CORTELLONI, D’URSO, LAURIA Baldassare e MAZZUCA
POGGIOLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1998

Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico
dei ricercatori e dei professori universitari

ONOREVOLI SENATORI. - È fuor di dubbio che la figura del ricercatore universitario sia nata senza una normativa di stato giuridico razionale ed esauriente e che nemmeno le più recenti disposizioni abbiano dato soluzione al problema.

Di fatto, oggi il ricercatore opera nell'Università con compiti vari, in talune situazioni anche d'insegnamento, senza che la sua attività sia esattamente individuata e regolamentata. Conseguenza paradossale di tale situazione: non sono pochi, purtroppo, i ricercatori che si recano all'università solo per percepire lo stipendio.

Tale disagio si estende anche ai professori della seconda fascia, la cui posizione risulta molto problematica. Infatti, pur esercitando le stesse funzioni di didattica e di ricerca dei docenti della prima fascia, i professori della seconda fascia si vedono, rispetto a questi, discriminati nel trattamento economico, nell'elettorato passivo volto a ricoprire le cariche accademiche e nella gestione dei fondi della ricerca.

È urgente, quindi, una nuova legge sullo stato giuridico della docenza universitaria, quale primo passo per una riforma complessiva del sistema, come riconosciuto pressochè unanimemente in tutte le sedi politiche e sindacali. Una riforma che, promuovendo al meglio il concetto di autonomia, sottenda un irrinunciabile principio costituzionale, peraltro fondamento di qualsiasi magistero: l'uguaglianza di diritti e doveri di tutti i cittadini davanti alla legge.

Tuttavia ragioni di opportunità sconsigliano in questo momento politico di impegnarsi in un disegno organico sulla docenza, che finirebbe per costituire, nei fatti, una vera e propria legge di rinnovo dell'Università tutta, col rischio di dilazionare eccessivamente nel tempo la risoluzio-

ne del problema in conseguenza del confronto aspro e serrato che si andrebbe a sviluppare.

La questione, viceversa, può essere affrontata e risolta speditamente se circoscritta nell'ambito individuato dalla presente proposta.

Si è pensato, quindi, ad uno snello disegno di legge che affronti almeno alcuni dei problemi più urgenti, naturalmente non in contrasto, ma in sintonia con una visione di una Università futura, già fin d'ora delineabile.

L'idea, ormai abbastanza diffusa, è che l'Università debba fondarsi su un ruolo unico della docenza, nel quale tutti i docenti si trovino a godere degli stessi diritti e ad esercitare gli stessi doveri; un ruolo diviso in classi stipendiali nelle quali, dopo un ingresso serio e severo, si transitino progressivamente attraverso verifiche sincere dell'attività didattica e scientifica svolta.

Il presente disegno di legge è costituito da nove articoli.

Con gli articoli 1 e 2 si istituisce la terza fascia docente, nella quale possono inserirsi gli attuali ricercatori, che verrebbero a godere in tal modo di un vero stato giuridico, simile a quello delle altre due fasce. Si è detto: «nella terza fascia possono inserirsi gli attuali ricercatori» in quanto, attraverso la trasformazione del ruolo dei ricercatori in ruolo ad esaurimento, è lasciata loro la facoltà di optare per il nuovo percorso, ovvero di permanere nello stato giuridico ora ricoperto.

La nuova regolamentazione dello stato giuridico prevede anche l'estensione completa e compiuta a tutti i docenti dell'elettorato attivo e passivo, similmente a quanto previsto in altre legislazioni europee.

L'articolo 3 riguarda il reclutamento dei docenti appartenenti alla terza fascia; l'articolo 4 prevede l'inquadramento, a domanda, degli attuali ricercatori e la regolamentazione del nuovo rapporto di lavoro; l'articolo 5 stabilisce le modalità di assegnazione, da parte del Consiglio di facoltà, degli insegnamenti di titolarità ai nuovi professori.

All'articolo 6 si introducono nuovi parametri per ridurre la forbice stipendiale fra la prima e la seconda fascia, in considerazione del fatto che tutti i professori appartenenti all'una o all'altra delle due categorie svolgono analoghi compiti di didattica e di ricerca.

Alla luce dei nuovi criteri retributivi proposti anche i professori ricercatori, venendo

ad esercitare permanentemente funzioni di didattica e di ricerca, godranno di un aumento stipendiale.

Con l'articolo 7 si stabilisce il principio che tutti i professori possono essere chiamati a gestire progetti di ricerca, analogamente a quanto avviene in tutti i Paesi comunitari. Non a caso la CEE, nell'ambito delle richieste di finanziamenti per la ricerca di studiosi italiani, assume decisioni solo in funzione della validità dei progetti presentati.

All'articolo 8 si indicano i termini per l'adeguamento degli statuti dei singoli Atenei ai principi informativi della nuova normativa. Ed infine, l'articolo 9 individua la copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ruolo dei professori universitari)

1. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

- a) professori straordinari e ordinari (I fascia);
- b) professori associati (II fascia);
- c) professori ricercatori (III fascia).

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge il ruolo dei ricercatori universitari diventa ruolo ad esaurimento.

Art. 2.

(Stato giuridico dei professori ricercatori)

1. L'assimilazione del nuovo stato giuridico dei professori ricercatori (terza fascia) a quello dei docenti di prima e seconda fascia comporta, per la regolamentazione di tutti gli aspetti del nuovo rapporto di lavoro, l'applicazione delle disposizioni già in vigore per i docenti ordinari ed associati, salvo quanto previsto nei successivi articoli.

2. Tutti i professori di ruolo godono dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 3.

(Copertura dei posti di professore ricercatore)

1. I posti di professore ricercatore che si rendono disponibili sono coperti, con concorso o per trasferimento, su richiesta delle Facoltà, applicando le stesse modalità utilizzate per la copertura dei posti delle altre fasce.

Art. 4.

(Inquadramento dei professori ricercatori e decorrenza del nuovo rapporto di lavoro)

1. A domanda, i ricercatori in servizio che siano stati confermati vengono inquadrati nella terza fascia del ruolo dei professori universitari.

2. Le modalità ed i termini di presentazione delle domande di cui al comma 1, nonchè i termini della decorrenza giuridica ed economica, saranno stabiliti attraverso un regolamento attuativo del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Compiti didattici dei professori ricercatori)

1. Ai professori ricercatori è attribuito un insegnamento nell'ambito del raggruppamento disciplinare di appartenenza o, in caso di indisponibilità, di un raggruppamento dichiarato affine dal Consiglio di facoltà, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Nell'attribuzione degli insegnamenti ai professori ricercatori, prioritariamente i Consigli di facoltà provvedono a coprire, sempre nel rispetto del comma 1, gli insegnamenti, compresi quelli di diploma universitario, privi di docente titolare ed attribuiti, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per supplenza o contratto. Esaurita tale disponibilità, i Consigli di facoltà, nell'ambito della sfera di autonomia loro attribuita e nel rispetto degli orientamenti ministeriali, possono procedere a sdoppiamenti di corsi. Solo davanti all'oggettiva impossibilità di attribuire un insegnamento è consentito l'utilizzo dei professori ricercatori in altri compiti di studio e di ricerca, sempre comunque strettamente attinenti all'insegnamento o all'area

di appartenenza ed alle attività ad essi collegate.

Art. 6.

(Trattamento economico dei professori associati e dei professori ricercatori)

1. Fermo restando il trattamento economico e la relativa progressione nel ruolo dei professori universitari di prima fascia, lo stipendio dei professori della seconda fascia è pari al 90 per cento di quello spettante, a parità di posizione, ai professori della prima fascia.

2. Lo stipendio dei professori ricercatori appartenenti alla terza fascia, a parità di posizione, è pari al 90 per cento di quello spettante ai professori della seconda fascia di cui al comma 1.

Art. 7.

(Gestione e coordinamento dei fondi della ricerca scientifica)

1. Tutti i professori del ruolo della docenza possono coordinare e gestire la ricerca scientifica.

Art. 8.

(Norme transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Università devono adeguare i propri statuti alla nuova normativa.

Art. 9.

(Copertura della spesa)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 75 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-

ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

